Data	18/03/2013
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
Numero	6752

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16862/2011 proposto da:

M.D.;

- RICORRENTE -

contro

S.C.:

- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza n. 427/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 28.4.2010, depositata il 10/05/2010;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art.380 bis cpc, all'avvocato del ricorrente;

che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art.366 cpc, comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n.183 del 2011, art.25;

ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 cpc, comma 3;

che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.